Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 14 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1941-XX, registro n. 36 Guerra, foglio n. 102.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Galbiati Enzo fu Giovanni e fu Rola Luigia, da Monza (Milano), luogotenente generale comandante raggruppamento CC. NN. — Comandante di raggruppamento camicie nere, che sotto il suo impulso animatore aveva già dato numerose prove di valore e di virtù guerriere, durante un'offensiva riusciva a travolgere l'avversario che opponeva accanita resistenza, conquistando importanti posizioni fortemente apprestate a difesa. Rotto il fronte, con pronto intuito e felice iniziativa, si poneva arditamente alla testa dei suoi battaglioni e, superando numerose zone minate e sbarramenti anticarro, valorosamente guidava le camicie nere alla conquista di altri importanti capisaldi. Agganciato il nemico, nonostante la tenace reazione e le forti perdite, con azioni pronte e decise, riusciva a porlo definitivamente in fuga, contribuendo, in modo efficace, alla vittoria. — Fronte greco, 16-23 aprile 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

Lo Iucco Francesco fu Domenico e di Palma de Sanctis, da Napoli, tenente complemento Comando XXV corpo d'armata. — Ufficiale addetto ad un Comando di corpo d'armata, animato da entusiasmo e da salda fede, durante due mesi di operazioni, affrontava, con animo sereno difficoltà e pericoli, pur di portare a compimento i delicati e rischiosi compiti affidatigli, dando prova di sprezzo del pericolo. — Fronte greco, 15 febbraio-19 aprile 1941-XIX.

(5014)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio 78.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ahmed Mohamed, muntaz (54524). — Graduato capace ed ardito, portava in una banda amara lo slancio impetuoso dei vecchi battaglioni eritrei. Sempre tra i primi dove maggiore era il pericolo, in duro combattimento si scagliava solo, armato di bombe a mano contro una mitragliatrice appostata in caverna, che aveva causato forti perdite al reparto. Straziato da una tremenda ferita non desisteva e, neutralizzata con le bombe l'arma, si scagliava con pugnale contro i nemici che finiva. Esempio di costante arditezza e di alto senso del dovere. — Ciclo di operazioni contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Bilal Mohamed, sciumbasci (*alla memoria*). — Graduato eritreo di provato valore, già in Libia per molti anni, dove si distingueva costantemente per coraggio e dedizione, confermava in A. O. le sue preclari doti di combattente e di graduato. Ferito al ventre non desisteva dall'azione e con orgoglio e sprezzo della vita continuava a capeggiare nella lotta feroce, fino e che il corpo mortale cedeva, esalando l'eroico spirito. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15-30 gennaio 1937-XV.

Maascìò Nurrù, buluc basci. — Graduato eritreo di provato valore, in una banda amara, durante ventisette combattimenti si distingueva per audacia e capacità di trascinatore di uomini. Ferito in modo non lieve partecipava successivamente ad altri due combattimenti, senza avere voluto abbandonare il reparto. Difendeva eroicamente un ufficiale caduto, contro forze nemiche preponderanti di numero e dopo ricuperava con un furioso assalto, un'arma, i cui serventi erano rimasti uccisi. Costante esempio a tutto il reparto di cosciente coraggio ed alto senso del dovere. — Ciclo di operazioni contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Zictà Agos, buluc basci (*alla memoria*). — Graduato eritreo anziano, di belle virtù guerriere, in una banda amara sapeva trasfondere nell'animo dei gregari la sua fedeltà e la sua audacia. Esempio costante di valore e coraggio, trascinando gli uomini affidatigli, in reiterati furiosi assalti e rimasto ferito due volte, non desisteva dalla lotta che quando veniva stroncato alle gambe da nuove e mortali ferite. Morente trovava ancora la forza di dire ai suoi capi la grande fede al grido di « Viva l'Italia ». — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Iggigù Mulatù, capo centuria. — Fiero capo abissino comandante di mezza centuria in una banda amara, ferito gravemente due volte in due combattimenti, è sempre stato superbo esempio per valore, capacità e fedeltà a tutto il reparto, consacrando col suo sangue la nuova fede. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15-20 gennaio 1937-XV.

Mohamed Brahim, muntaz. — Graduato di sicuro ardire e slancio, partecipava con una banda amara a più combattimenti sempre distinguendosi per aggressività e sprezzo del pericolo. Più volte ferito in tre combattimenti confermava col suo magnifico comportamento le tradizioni di valore e di dedizione del graduato eritreo. — Ciclo di operazioni contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Munghustù Alemù, capo indigeno. — Fiero capo abissino comandante di mezza centuria in una banda amara, ferito gravemente due volte in due combattimenti, è sempre stato superbo esempio per valore, capacità e fedeltà a tutto il reparto, consacrando col suo sangue la nuova fede. — Ciclo di operazioni contro ras Destà, 15-20 gennaio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Abbebè Ghazzan, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti, ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Abugasc Asfau, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto 20 novembre 1936-XIV-XV.

Aiclè Ghebrè Huolt, gregario. — Combattente audace e coraggioso, confermava in numerosi combattimenti qualità singolari di coraggio e sprezzo del pericolo, dando sempre con l'esempio del proprio valore, incitamento ai compagni. Ferito rifiutava di essere ricoverato e partecipava, con orgoglio di guerriero e con particolare aggressività, ad una successiva azione concorrendo all'uccisione di uno dei maggiori esponenti della ribellione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Ailemariam Fessaiè, gregario. — Combattente audace e coraggioso, confermava in numerosi combattimenti qualità singolari di coraggio e sprezzo del pericolo, dando sempre con l'esempio del proprio valore incitamento ai compagni. Ferito rifiutava di essere ricoverato e partecipava, con orgoglio di guerriero e con particolare aggressività, ad una successiva azione concorrendo all'uccisione di uno dei maggiori esponenti della ribellione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Alle Alemù, zabagnà. — In diciotto combattimenti, ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Assefau Tessema, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Assefau Sepepsi, zapagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Becchelè Chidanè, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Beienè Uoldegherghis, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato col suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca,Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Blaciò Cassà, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, col suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Carsà Feghiè, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Dandù Uolgan, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti, ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Dubbale Ghebrè, gregario. — Combattente audace e coraggioso, confermava in numerosi combattimenti, qualità singolari di coraggio e sprezzo del pericolo, dando sempre, con l'esempio del proprio valore, incitamento ai compagni. Ferito rifiutava di essere ricoverato e partecipava, con orgoglio di guerriero e con particolare aggressività, ad una successiva azione concorrendo all'uccisione di uno dei maggiori esponenti della ribellione. — Ciclo di operazioni contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Fantai Destà, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Fantai Ali, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Fessaiè Ghermatzien, buluc basci. In un cruento scontro si scagliava deciso contro nidi di mitragliatrici abissine fulminandoli da presso a colpi di bombe, tanto da esserne egli stesso colpito. Con lo stesso ardimento partecipava pochi giorni dopo ad altri due decisivi fatti d'arme, confermando le sue eccezionali qualità guerriere. Bella figura di animatore e di suscitatore dei propri dipendenti. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Garesillasè Uoldegherghis, buluc basci. — In un cruento scontro si scagliava deciso contro nidi di mitragliatrici abissine fulminandoli da presso a colpi di bombe, tanto da esserne egli stesso colpito. Con lo stesso ardimento partecipava pochi giorni dopo ad altri due decisivi fatti d'arme, confermando le sue eccezionali qualità guerriere. Bella figura di animatore e di suscitatore dei propri dipendenti. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV

Garezghier Nurrè, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Gimè Chechelè, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Ilghemi Uoldamouol, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti, ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Irgù Uoldè, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Manù Amhara, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del

pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Metafferià Uoidemaniel, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Metafferià Aielè, gregario. — Combattente audace e coraggioso, confermava in numerosi combattimenti qualità singolari di coraggio e sprezzo del pericolo, dando sempre con l'esempio del proprio valore incitamento ai compagni. Ferito rifiutava di essere ricoverato e partecipava, con orgoglio di guerriero e con particolare aggressività, ad una successiva azione concorrendo all'uccisione di uno dei maggiori esponenti della ribellione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Moltut Telaun, capo centuria. — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti, ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Mulatù Iggigù, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Mulatù Iggigù, gregario. — Combattente audace e coraggioso confermava in numerosi combattimenti qualità singolari di coraggio e sprezzo del pericolo, dando sempre con l'esempio del proprio valore, incitamento ai compagni. Ferito rifiutava di essere ricoverato e partecipava, con orgoglio di guerriero e con particolare aggressività, ad una successiva azione concorrendo all'uccisione di uno dei maggiori esponenti della ribellione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Saad Amed, buluc basci. — In un cruento scontro di scagliava deciso contro nidi di mitragliatrici abissine fulminandoli da presso a colpi di bombe, tanto da esserne egli stesso colpito. Con lo stesso ardimento partecipava pochi giorni dopo ad altri due decisivi fatti d'arme, confermando le sue eccezionali qualità guerriere. Bella figura di animatore e di suscitatore dei propri dipendenti. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV.

Seifu Tesema, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collibi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Telaun Ghebreuoli, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Tescialei Ainabebà, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Tescialei Ainabebà, capo centuria — Capo centuria di una banda amara, in più combattimenti, ha guidato i gregari affidatigli con slancio, perizia ed assoluto sprezzo del pericolo. In ogni assalto, in ogni circostanza più particolarmente difficile è stato sempre esempio per valore e dedizione. — Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV.

Tesciumma Lamma, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Tesfamariam Uoldeghergis, buluc basci. — In un cruento scontro si scagliava deciso contro nidi di mitragliatrici abissine fulminandoli da presso a colpi di bombe, tanto da esserne egli stesso colpito. Con lo stesso ardimento partecipava pochi giorni dopo ad altri due decisivi fatti d'arme, confermando le sue eccezionali qualità guerriere. Bella figura di animatore e di suscitatore dei propri dipendenti. —. Ciclo operativo contro ras Destà, 15 gennaio-20 febbraio 1937-XV

Uoldemariam Irgù, zabagnà. — In diciotto combattimenti ha mostrato, con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936-XIV-XV.

Zellechè Callegià, zabagnà. — In diciotto combattimenti, ha mostrato con il suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua nuova fede giurata alla nostra bandiera. — Collubi-Ciallanco-Socca-Gergertù, 10 agosto-20 novembre 1936 XIV-XV.

(3074)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1473.

Norme per la concessione di permessi d'utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore appartenenti a sudditi di nazionalità nemica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni qualvolta l'interesse nazionale lo richieda, possono essere concessi, a favore di persone di nazionalità italiana, permessi per l'utilizzazione economica dei diritti protetti dalla legge sul diritto di autore, dei quali siano titolari sudditi di nazionalità nemica.

Art. 2.

Sono salvi i diritti dei cessionari che non siano sudditi di nazionalità nemica, semprechè essi abbiano acquistato i diritti anteriormente alla data di applicazione della legge di guerra.

Tuttavia, il Ministro per la cultura popolare può concedere permessi di utilizzazione non esclusivi, nonostante l'esistenza dei diritti dei cessionari qualora gli interessi nazionali lo richiedano.

I cessionari indicati nel primo comma, quando le condizioni alle quali la cessione è subordinata siano tali da non consentire l'utilizzazione del diritto in modo corrispondente all'interesse nazionale, possono richiedere un permesso di utilizzazione, a termini delle disposizioni dell'art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono applicabili anche a favore delle aziende industriali e commerciali già esercitate da sudditi nemici o nelle quali essi abbiano prevalenti interessi sottoposte a sequestro o a sindacato.

Art. 4.

Il permesso di utilizzazione può essere concesso anche se i diritti di cui si tratta appartengono in parte a sudditi di nazionalità non nemica ovvero se, appartenendo totalmente a sudditi di nazionalità non nemica, siano stati loro trasferiti in circostanze che pos-

sano far presumere che il trasferimento sia avvenuto per sottrarre i diritti stessi ai provvedimenti indicati nell'art. 1.

Art. 5.

I permessi indicati agli articoli 1 e 4 possono essere a titolo di utilizzazione esclusiva e senza esclusività.

Il Ministro per la cultura popolare stabilisce la durata, le somme da corrispondere ed ogni altra condizione relativa all'uso del permesso.

Le somme da corrispondere per la concessione dei diritti di autore, contemplati agli articoli 1 e 2 dovranno farsi depositare ai sensi delle leggi 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

Per i diritti di cui all'art. 4, appartenenti in parte a sudditi di nazionalità nemica, il deposito di cui sopra dovrà essere limitato alla quota afferente alla parte di spettanza di detti sudditi.

Art. 6.

Indipendentemente da quanto è stabilito dagli articoli, che precedono, possono essere concessi permessi, per la pubblica esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brani di composizioni, con o senza parole, allorchè si tratti di opere di autori italiani o di autori stranieri non nemici, i cui diritti appartengono nella loro totalità o in parte a sudditi di nazionalità nemica.

Tale facoltà è esercitata dall'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione prevista dall'articolo che segue, stabilisce le modalità per l'esercizio di detta facoltà e fissa il compenso dovuto all'E.I.D.A. per il servizio di concessione dei permessi e per quello di incasso e di ripartizione dei diritti suddetti, tenute presenti le disposizioni della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

Art. 7.

I provvedimenti previsti nella presente legge sono adottati dal Ministro per la cultura popolare, su parere di una Commissione amministrativa presso il Ministero stesso composta:

a) di un presidente nominato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dal direttore generale per il teatro e per la musica;

c) dal capo dell'ufficio della Proprietà letteraria scientifica ed artistica;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

f) da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei professionisti e degli artisti e degli industriali;

g) da un rappresentante dell'Ente italiano per il diritto di autore.

Segretario della Commissione è un funzionario della Direzione generale per il teatro e per la musica.

Ai membri della Commissione sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere i permessi previsti negli articoli 1 e 4 devono essere dirette al Ministro per la cultura popolare e presentate alla Segreteria della commissione.

Esse sono redatte in doppio originale.

Devono contenere i motivi che giustificano la domanda stessa ed indicare la durata e le altre eventuali modalità dei permessi richiesti, nonchè l'indicazione di ogni elemento atto a individuare l'opera, in ispecie il nome dell'autore, il titolo ed il genere dell'opera. Devono indicare inoltre quali siano i titolari di tali diritti e le persone o ditte che, a conoscenza del richiedente, esercitano in Italia i diritti medesimi.

Art. 9.

La domanda deve essere pubblicata per estratto sul bollettino dell'ufficio della Proprietà letteraria, scientifica ed artistica del Ministero della cultura popolare.

Avviso della presentazione della domanda di permesso deve essere dato a coloro che nella domanda sono indicati come esercenti in Italia i diritti medesimi.

Il presidente provvede agli atti di iscrizione e di inchiesta ed in particolare alle perizie che stimi necessarie.

Art. 10.

Colui che esercita in Italia i diritti che formano oggetto della domanda di permesso, o chiunque ha interesse ad opporsi al permesso stesso, può presentare un atto di opposizione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione della domanda.

L'opposizione deve essere presentata secondo le formalità indicate nell'art. 8 e su di essa si pronunzia il Ministro per la cultura popolare senza possibilità di gravame, sentita la Commissione amministrativa di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

I provvedimenti del Ministro per la cultura popolare sono pubblicati per estratto nel bollettino della Proprietà letteraria, scientifica ed artistica del Ministero della cultura popolare.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei beni dei sudditi di nazionalità nemica, contenute nella legge di guerra e nelle altre leggi emanate in relazione allo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1474.
Disciplina e sviluppo della musica varia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge, ha la facoltà di richiedere ai prefetti del Regno il ritiro dalla circolazione dei testi letterari delle composizioni di musica varia destinati alla pubblica esecuzione che, nel concetto o nella forma, risultino privi dell'indispensabile decoro.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso da parte dell'interessato al Ministro per la cultura popolare entro 20 giorni dalla data del ritiro dalla circolazione dei suddetti testi da parte dei prefetti del Regno.

Art. 2.

Il Ministro per la cultura popolare può assegnare premi nei limiti e nei modi indicati dalla presente legge agli autori di composizione di musica varia e dei relativi testi letterari che per livello artistico, per contenuto ed anche per successo ottenuto ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 3.

Per musica varia agli effetti della presente legge si intende musica di facile ispirazione racchiusa in semplici schemi formali, quali canzonette, ballabili e canti popolareschi.

Art. 4.

Un'apposita Commissione nominata dal Ministro per la cultura popolare e presieduta dal direttore generale per il teatro e per la musica:

1° segnala le composizioni musicali da premiare e propone i mezzi idonei a favorirne la diffusione;

2° propone il ritiro dalla circolazione dei testi letterari di composizioni musicali previsti dall'art. 1.

Le mansioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale per il teatro e per la musica presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 5.

Ai componenti della Commissione sono corrisposte le indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

In apposito capitolo del bilancio di parte ordinaria del Ministero della cultura popolare, sarà stanziata la somma annua di L. 50.000 destinata all'assegnazione dei premi.

La somma potrà essere integrata con contributi volontari degli Enti interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1475.
Proroga della classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La classifica attribuita dagli Enti provinciali per il turismo, agli alberghi, alle pensioni ed alle locande del Regno a' sensi del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2651, nonchè del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, ha efficacia fino a 180 giorni dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1476.
Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle Ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato sono concesse:

1° ai Principi ed alle Principesse Reali d'Italia;

2° ai Cardinali residenti in Italia;

3° ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, alle loro consorti e vedove;

4° ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica;

5° ai Ministri di Stato, alle loro consorti e vedove;

6° al Ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo aiutante, al Gran cacciatore e al Grande scudiere della Maestà il Re ed Imperatore;

7° agli Accademici d'Italia, ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti;

8° ai Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ai Ministri Segretari di Stato delle Comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie) usciti di carica;

9° *a*) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti delle Ferrovie dello Stato;

c) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

d) al Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni;

e) al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

siano in carica che usciti di carica.

La concessione per i funzionari di cui alle lettere *c*) e *d*), usciti di carica, è ammessa in quanto i medesimi abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

10° ad personam all'ex Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

11° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Ordine di Malta, indicati dalle rispettive Presidenze.

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per la intera rete o per determinate percorrenze:

1° secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dalla presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione,

c) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;

d) al personale dell'Avvocatura dello Stato;

e) al personale sanitarrio fiduciario delle Ferrovie dello Stato;

2° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o per prestazioni nell'interesse della Amministrazione stessa per la esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

3° agli amministratori e impiegati di società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

4° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto, nonchè agli amministratori e al personale delle amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario, o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo.

Art. 4.

Previa autorizzazione del Capo del Governo, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni, i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante della Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale di cui all'art. 3, punto 1°, e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

2° alle persone di cui all'art. 3, punti 2° e 5°, alle condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'Azienda ferroviaria;

3° ai Cardinali residenti all'estero.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Ministro per le comunicazioni in carica e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi, nonchè al Capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici in carica e alle rispettive famiglie;

b) al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano in carica che usciti di carica e alle rispettive famiglie.

Per gli ex Consiglieri di amministrazione, e per l'ex Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 9°;

c) al personale in attività di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario fiduciario dell'Amministrazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

e) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

f) al personale dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

2° al personale di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'art. 3, punto 4° e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti;

3° al personale doganale in attività di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e impianti delle Ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie;

4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, al personale della Corte dei conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'Ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

Art. 8.

È in facoltà del Ministro per le comunicazioni di rilasciare in casi eccezionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 9.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Direttore generale, ai Vice direttori generali, ai Direttori aggiunti ed ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri di amministrazione e per l'ex Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 9°;

b) alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicate nell'art. 7, punto 1°, lettere *c*) *d*) ed *e*) e alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio di cui all'art. 3, punto 4°, e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti. La tariffa da applicarsi, per i biglietti di cui al presente articolo, è quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale *C*.

Art. 10.

Viene assegnato, per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al personale che, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione oppure dalle costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici, anche di altre Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed è applicato in relazione al grado rivestito all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no inscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia compiuto, sia presso le Ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso Uffici delle costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nelle amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensioni nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio.

Lo stesso trattamento verrà mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per il personale che ne abbia fruito durante l'attività di servizio.

Art. 11.

È conservato *ad personam*, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti da accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato all'Avvocatura generale dello Stato, in forza dei Regi decreti 13 gennaio 1924-II, n. 9, e 1° maggio 1925-III, n. 591;

b) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923-I, n. 1476, e in rela-

zione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;

c) agli Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

d) ai funzionari del cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre del 1922-I già fruivano di tale trattamento in base all'articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

e) al personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la Società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

2° il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 3° del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale a riposo del già Regio commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

b) al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

c) al personale delle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905 e a quello della Società italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

d) al personale collocato a riposo dalla Società per la ferrovia sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle Società suddette;

4° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare:

a) in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici da cui presentemente dipendono, al personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed alle rispettive famiglie;

b) in quanto attualmente godano della concessione in base a preesistenti disposizioni di legge, ai funzionari, commessi ed agenti in attività di servizio del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e alle rispettive famiglie.

Tale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo dell'agente, ma non dopo il suo decesso;

5° il rilascio delle concessioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 26 giugno 1927-V, n. 1570, ammesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

I Senatori del Regno e i Consiglieri nazionali hanno diritto per ogni anno di ciascuna legislatura a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di andata e ritorno da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e delle sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a ventuno buoni per il trasporto gratuito del bagaglio, sei dei quali validi ognuno per venticinque chilogrammi e i rimanenti validi ognuno per dieci chilogrammi. È escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Consigliere nazionale per motivi di salute.

Viene inoltre accordato annualmente ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti gratuiti di prima classe di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Avvenendo che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione della nuova Camera.

Art. 13.

La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze salone sono ammessi per le persone e alle condizioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 14.

Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punto 9° (per le sole persone uscite di carica) e 10°; all'art. 3, punto 1° (per il personale a riposo e dispensato dal servizio); all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti gratuiti emessi in base agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12; e le concessioni di buoni bagaglio accordate in base agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, buoni bagaglio, lettere di porto e di vettura e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze salone, ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale dei documenti di viaggio e di trasporto rilasciati.

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, verrà data esecuzione alla presente legge.

Art. 17.

Il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 188, e tutte le altre disposizioni di legge che lo integrano o lo modificano sono abrogate.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1477.
Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Ove per circostanze di carattere contingente non sia possibile provvedere alla liquidazione formale delle spese facenti carico al bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana a causa della insufficienza dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori, possono essere corrisposti, in casi eccezionali e di motivata necessità, sui fondi trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, ai termini dei Regi decreti-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427 e 21 giugno 1941-XIX, n. 570, acconti non superiori ai quattro quinti dell'importo presuntivo della spesa.

Art. 2.

La corresponsione degli acconti sui crediti concernenti forniture e prestazioni varie è disposta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere di una Commissione costituita, parimenti, con decreto dello stesso Ministro e così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

tre rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana, membri;

due rappresentanti del Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato e Provveditorato generale dello Stato, membri;

un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, membro.

La Commissione predetta ha uno speciale ufficio di segreteria.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, esperti sia nel campo tecnico che nel campo amministrativo e giuridico.

Art. 3.

I pagamenti concernenti indennità, rimborsi e compensi previsti da speciali ordinamenti, da corrispondersi al personale civile e militare, sia di ruolo sia straordinario od avventizio, ecc., sono disposti per il loro importo integrale con decreto Ministeriale, previo motivato parere del competente Ufficio centrale del Ministero, senza l'intervento della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Ad impedire indebiti o duplicati pagamenti, l'Amministrazione dovrà chiedere al riguardo che i pagamenti, il cui importo superi la somma di lire cinquecentomila, siano assistiti da garanzie reali o dalla fideiussione di un'azienda di credito a suo favore, riconosciute idonee dalla Commissione di cui all'art. 2, o, se si tratta di opere pubbliche, da quella di cui all'art. 9, rimanendo in sua facoltà di richiederle per i pagamenti d'importo inferiore.

Art. 5.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere, a seconda dei casi, della Commissione di cui all'art. 2, o di quella di cui all'art. 9, ha facoltà, in luogo di disporre la corresponsione degli acconti, di riconoscere in favore dei creditori il diritto ad interessi nella misura del 5 per cento annuo sull'importo presuntivo delle somme dovute.

Il loro pagamento, sulla base dell'effettivo importo del credito, sarà, peraltro, effettuato dopo la cessazione dello stato di guerra sul bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, unitamente ai crediti stessi sui quali sono stati conteggiati.

CAPO II.

Disposizioni speciali per le opere pubbliche.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle opere pubbliche in corso nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 7.

Il Ministro per l'Africa Italiana può disporre la corresponsione di acconti sulle liquidazioni finali o parziali, sulle riserve o sulle domande di revisione dei prezzi a favore delle imprese assuntrici di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

La dimostrazione delle opere eseguite e del relativo importo può essere eventualmente fornita dalle imprese medesime mediante idonei mezzi di prova, anche in deroga alle norme per l'esecuzione, contabilità e collaudazione delle opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 8.

Gli acconti non possono superare i quattro quinti dell'importo presuntivo dei lavori eseguiti, tenuto conto dei materiali e dei mezzi d'opera impiegati nei lavori stessi.

Qualora, peraltro, le opere risultino ultimate e collaudate e vi siano elementi sufficienti per la liquidazione definitiva, può addivenirsi anche al pagamento integrale delle somme dovute. Tale pagamento dovrà

però essere assistito in ogni caso da garanzie reali o dalla fideiussione di un'azienda di credito riconosciute idonee dalla Commissione di cui al seguente art. 9.

Art. 9.

I pagamenti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge sono disposti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione istituita con R. decreto 21 dicembre 1938-XVII, n. 2109, per l'esame delle riserve relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, integrata del rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, può disporre, previ accordi col Ministro per le finanze, la restituzione totale o parziale delle cauzioni e trattenute di garanzia relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, la cui esecuzione sia stata sospesa ai termini dell'art. 6 della presente legge.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 11.

Il Ministero dell'Africa Italiana comunicherà, appena le circostanze lo consentiranno, al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana l'elenco dettagliato dei pagamenti effettuati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1, 7 ed 8 della presente legge, onde evitare duplicazioni di pagamenti e poter altresì disporre le eventuali regolazioni contabili tra le rispettive gestioni delle spese.

Art. 12.

Ai membri della Commissione di cui all'art. 9 incaricati di riferire sulle richieste di pagamenti, viene corrisposto uno speciale compenso da fissarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 13.

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate nel Regno a seguito di pagamenti effettuati a norma della presente legge da parte del Ministero dell'Africa Italiana per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, dipendenti da contratti o convenzioni direttamente stipulati dal predetto Governo generale e aventi per oggetto trasferimenti di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 14.

La registrazione degli atti di costituzione di garanzia, reale o personale, che le ditte debbono offrire ai sensi degli articoli 4 e 8, come pure la relativa formalità ipotecaria sono soggette alla sola imposta fissa minima di registro ed ipotecaria.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, per le opere pubbliche, forniture e prestazioni eseguite nell'Africa Orientale Italiana per conto di altri enti che siano finanziati, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1478.

Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, è sostituito dal seguente:

« Quando la Commissione di cui all'art. 183, lett. *d*) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunziarsi nei riguardi del personale militare del Regio esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali del Regio esercito, nominati al principio di ogni anno, con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Quando la Commissione debba pronunziarsi nei riguardi dei militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Regia marina o due ufficiali generali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designati ogni anno nel modo dinanzi indicato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1479.

Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stabilimenti di distillazione, piroscissione e idrogenazione di oli minerali debbono impiegare oli greggi prodotti da rocce asfaltiche e bituminose e da combustibili nazionali nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni di cessione dell'olio greggio.

Art. 2.

A favore delle imprese di produzione degli oli greggi indicati nel precedente articolo si applicano le norme contenute nel R. decreto 11 maggio 1936-XIV, n. 959, anche se nelle imprese stesse non abbiano diretta partecipazione lo Stato o Aziende parastatali.

Il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, è sostituito come segue:

« Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera l'indennità è determinata, in via provvisoria, dall'ingegnere capo del distretto minerario e, in mancanza d'accordo, in via definitiva da un collegio di cinque arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti e gli altri tre nominati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480.

Estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Le decorazioni al valor militare sono:

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare ».

Art. 2.

L'art. 4 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui al precedente art. 3 ».

Art. 3.

L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura « croce al valor militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1941-XX, n. 1481.

Organizzazione dei servizi statistici in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, concernente la disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, numero 1844, concernente norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 117;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933-XI, n. 1722, concernente la organizzazione dei servizi statistici in caso di mobilitazione;

Visto il R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, concernente norme sul segreto militare;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di mobilitazione, generale o parziale, ovvero quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e in ogni altro caso in cui sia disposto dal DUCE, tutte le statistiche eseguite o da eseguirsi dalle Amministrazioni statali, militari o civili, dagli enti o istituti parastatali, dagli organi corporativi o sindacali, dalle provincie, dai comuni e da tutti gli altri enti pubblici, nonchè dai loro organi periferici, pur continuando a essere soggette alle disposizioni del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, devono conformarsi alle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni previste dall'articolo precedente, le amministrazioni, gli enti e gli organi indicati nell'articolo precedente devono proporre alla Commissione di cui all'art. 9, tramite l'Istituto centrale di statistica, la sospensione o la riduzione delle statistiche di loro competenza che non interessano, in tutto o in parte, le necessità del tempo di guerra, e possono anche proporre l'ampliamento di statistiche esistenti o la istituzione di nuove, qualora rispondano alle medesime necessità.

La stessa disposizione si osserva, nel caso in cui successivamente le amministrazioni, gli enti e gli organi suindicati intendano sopprimere, ridurre o ampliare le statistiche esistenti o istituirne di nuove.

Art. 3.

Gli organi e uffici previsti dall'art. 21 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, che sono divenuti amministrazioni autonome o sono entrati a far parte integrante dei Ministeri, nonchè gli organi o gli uffici speciali che possano essere costituiti in conformità del n. 2 dell'art. 2 della predetta legge, istituiscono un ufficio statistica, previa decisione della Commissione di cui all'art. 9.

L'Istituto centrale di statistica designa un proprio funzionario che può d'intesa con le amministrazioni interessate, essere posto a capo degli uffici, ovvero esercitare solo funzioni di collegamento tecnico-statistico.

La costituzione di nuovi uffici periferici di statistica, degli organi o degli uffici predetti, può essere fatta solo previa autorizzazione della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 4.

Per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative ai servizi degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari e della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, è costituito presso l'Istituto centrale di statistica un apposito ufficio di statistica a disposizione dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza. A capo dell'ufficio è preposto un funzionario superiore dell'Istituto stesso.

L'Istituto centrale di statistica, d'accordo con il Ministero dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, stabilisce l'organizzazione interna dell'ufficio, che comprenderà due sezioni, una per i servizi dei generi alimentari e l'altra per i servizi dei prodotti industriali.

Art. 5.

Presso il Comando Supremo, Stato Maggiore generale, è costituita una sezione di statistica, la cui organizzazione ed i cui compiti, tanto ai fini delle necessità di guerra, quanto per la raccolta e coordinamento dei dati necessari alla successiva documentazione storica, sono stabiliti dallo stesso Comando Supremo, d'accordo con i Ministeri militari e, ove occorra, con l'Istituto centrale di statistica.

Presso i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica è costituito un ufficio di statistica, la cui organizzazione e i cui compiti sono previsti fin dal tempo di pace e considerati nel progetto di mobilitazione dei Ministeri suddetti.

Un funzionario dell'Istituto centrale di statistica è incaricato di mantenere il collegamento tecnico-statistico con la sezione di statistica e con gli uffici suddetti.

Art. 6.

Le rilevazioni degli uffici di statistica di cui agli articoli precedenti devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

a) raccolta ed elaborazione degli elementi analitici necessari ai servizi dell'organo od ufficio dal quale dipendono;

b) raccolta ed elaborazione degli elementi sintetici da inserire nel quadro generale della vita della Nazione durante il tempo di guerra e necessari per studiare lo svolgimento della guerra;

c) raccolta dei dati statistici che dovranno servire alla documentazione storica della guerra.

I dati da rilevare, la periodicità delle rilevazioni, i questionari e le modalità da adottare per la rilevazione dei dati statistici, la loro elaborazione ed eventuale pubblicazione, sono stabilite in conformità delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 7.

Con decreto del DUCE è stabilito quali statistiche devono cessare dall'essere pubblicate durante l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, nonchè quali possono essere stampate in bozze riservate, da servire esclusivamente per gli uffici statali interessati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione suprema di difesa e le amministrazioni interessate, provvede, fin dal tempo di pace, a tenere periodicamente aggiornato l'elenco delle pubblicazioni statistiche, che devono essere assoggettate alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 8.

Per la divulgazione e la pubblicazione dei dati statistici e per la tutela del segreto inerente ai dati medesimi, si applicano le disposizioni di cui al R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, concernente norme sul segreto militare.

Le autorizzazioni prevedute dal predetto decreto per la pubblicazione dei dati statistici, sono date previo parere dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 9.

All'inizio dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è costituita presso l'Istituto centrale di statistica una Commissione per deliberare in merito alle materie di cui agli articoli 2, 3 e 6, nonchè per impartire alle amministrazioni e organi interessati direttive uniformi per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto o da un funzionario superiore da lui delegato e ne fanno parte un rappresentante della Commissione suprema di difesa, un funzionario dell'Istituto centrale di statistica competente per materia, nonchè un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni ed enti interessati, che interviene per gli affari che riguardano le materie delle rispettive amministrazioni.

La Commissione delibera anche in merito alle modificazioni da apportare alle rilevazioni, elaborazioni e pubblicazioni statistiche di competenza dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 10.

L'Istituto centrale di statistica provvede al coordinamento di tutte le rilevazioni ed elaborazioni statistiche eseguite durante il periodo di applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 11.

Ai compiti preveduti dal presente decreto, anche se comportino la costituzione di nuovi uffici ed organi, le amministrazioni provvedono con il personale e i mezzi che sono a loro disposizione per il funzionamento dei servizi, ai quali le statistiche si riferiscono.

Art. 12.

Il termine di trenta giorni preveduto dall'art. 2 decorre, per il periodo della guerra attuale, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

E' abrogato il R. decreto 5 ottobre 1933-XI, n. 1722.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1482.

Aggiornamenti al R. decreto 7 marzo 1926-IV, n. 408, riguardante la istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926-IV, n. 408, concernente la istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 10 luglio 1941-XIX, gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 7 marzo 1926-IV, n. 408, concernente la istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — E' istituito, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore generale, un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni avente carattere consultivo, allo scopo di coordinare gli studi, le esperienze di interesse comune alle tre Amministrazioni militari o che riguardino la preparazione dei mezzi per la mobilitazione e di concretare le norme generali relative ».

« Art. 2. — Il Comitato è costituito:

da un generale di corpo d'armata o da un ammiraglio di squadra o da un generale di squadra aerea o da un ufficiale di una delle tre Forze armate di grado superiore, presidente;

da undici membri, designati quattro dal Ministero della guerra, quattro dal Ministero della marina, due dal Ministero dell'aeronautica e uno dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La nomina del presidente è fatta con decreto del DUCE, quella dei membri con decreti Ministeriali.

Il Comitato dispone di una segreteria permanente, costituita di tre ufficiali designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che funziona sotto la vigilanza del presidente ».

« Art. 3. — Il Comitato formula e discute le questioni di interesse comune delle tre amministrazioni militari e quelle che riflettono la preparazione dei mezzi per la mobilitazione, ed esamina altresì i quesiti che gli vengono sottoposti dai singoli Ministeri.

A seguito dei pareri espressi dai vari membri competenti, il presidente formula le proposte per la più rapida attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari e le sottopone alle decisioni del Capo di Stato Maggiore generale.

Qualora nel Comitato siano stati espressi pareri difformi dalle proposte formulate dal presidente, questo deve farne espressa menzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941-XX, n. 1483.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 14.802.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 100 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Paduletta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 agosto 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Paduletta », intestato nel catasto del comune di Orta - Nova a Spagnoletti - Zeuli Vito Antonio fu Emanuele, partita 2382, foglio di mappa 32, particella 22-o, per la superficie di ha. 6.62.25 e con l'imponibile di L. 476,82.

Il fondo confina: a nord, con la ferrovia Foggia-Bari; a est, con proprietà di Giulia Zezza; a sud, con proprietà di Carlo Spagnoletti Zeuli; a ovest, con proprietà del barone Masciarelli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Paduletta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.500 (quindicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 184.

(97)

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bosco del Cammino » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bosco del Cammino » intestato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa a Giuliani avv. Raffaele fu Francesco, livellario a Barracco barone Francesco fu Roberto, foglio di mappa 18, particelle 2, 4, 6, 7, 8, 9; foglio di mappa 22, particelle 3, 4, 5, 6; foglio di mappa 23, particelle 1, 3-*a*, 3-*b*, 4, 5, 8, per la superficie complessiva di Ha. 164.87.20 e con l'imponibile di L. 20.241,27.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà dello stesso Giuliani, di Federico Antonio e Gaetano fratelli, di Castaldo Pasquale ecc., di Auriemma Raffaele, di De Matteis-Meola Anna, con la strada comunale di Pietrarotonda.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 8 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bosco del Cammino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 500.000 (cinquecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 37.

(11)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.
Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 30, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 15 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1941-XIX, registro n. 6 Marina, foglio n. 143 relativo alla radiazione di alcune navi mercantili già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze

armate, nella parte relativa alla motopesca *Nuovo S. Giuseppe* alle parole: « dell'armatore Cintura Leonardo con sede a Trapani », sono aggiunte le altre: « e per tutta la durata della requisizione, armatore lo spedizioniere Russo Giuseppe con sede a Trapani ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 485

(47)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 19 luglio 1941-XIX relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 372, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Ernesto Leoni*, alle parole: « dell'armatore Marchetta Luigi fu Francesco con sede a Gela », sono aggiunte le altre: « e dalle ore 12 del 1° aprile 1941, dell'armatore Meli Isidoro Vittorio con sede a Palermo »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Iride II*, alle parole: « degli armatori Rastelli Remo fu Matteo e Rastelli Nello di Vincenzo con sede a Rimini », sono aggiunte le altre: « e dal 21 aprile 1941 dell'armatore Casali Teresa di Domenico con sede a Rimini ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 482

(48)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX.

Approvazione del regolamento per gli uffici e per il personale dei gruppi A, B e C e subalterno dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per gli uffici e per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterno dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Regolamento per gli uffici e per il personale dei gruppi A, B e C e subalterno dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Del personale.

Art. 1.

Il personale addetto all'Ente autonomo del porto di Napoli è costituito dai funzionari messi a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 22 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, costitutiva dell'Ente o da personale di ruolo direttamente assunto.

Il personale di ruolo direttamente assunto si divide in:

a) Personale amministrativo;
b) Personale di ragioneria;
c) Personale d'ordine e tecnico;
d) Personale subalterno.

Art. 2.

La dotazione organica, i gruppi, i ruoli, i gradi, le qualifiche ed il trattamento economico per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aumenti periodici del personale, di cui al precedente art. 1, assunto direttamente dall'Ente, sono stabiliti dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, vistate dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Nei ruoli organici stabiliti dalla tabella *A*, prevista dal precedente comma, devono rimanere vacanti i posti, le cui funzioni siano esercitate da personale messo a disposizione dell'Ente ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500.

Ogni variante al presente regolamento ed alle tabelle ad esso allegate deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed assoggettata all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 3.

Il presidente sovraintende a tutti i servizi, e da lui dipende tutto il personale dell'Ente.

A capo dei servizi esecutivi è posto il direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500.

Alla direzione dei servizi, di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 2 della legge sopra citata, sono preposti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto previsti dall'art. 22 della legge medesima.

Art. 4.

Il rapporto d'impiego fra l'Ente ed il suo personale di ruolo è regolato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5.

L'assunzione del personale di ruolo è effettuata, per i posti disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorso pubblico per esame.

L'assunzione del personale subalterno è effettuata mediante concorso pubblico per titoli.

Art. 6.

Per essere ammesso al concorso di cui al precedente art. 5, oltre al possesso dei titoli di studio, di cui al successivo art. 7, occorrono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) immunità da precedenti penali;
3) buona condotta morale e politica;
4) sana costituzione fisica e immunità da difetti organici;
5) età, alla data del provvedimento che indice il concorso, non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni compiuti, salve le elevazioni di quest'ultimo limite consentite dalle disposizioni vigenti in materia;
6) aver ottemperato agli obblighi di leva;
7) essere inscritto al P.N.F.;
8) essere di razza ariana.

La costituzione fisica e l'immunità da difetti organici degli aspiranti agli impieghi dell'Ente portuale sono accertate da un sanitario di fiducia dell'amministrazione.

Art. 7.

Per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* occorre il possesso di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in scienze commerciali, o economiche e sociali, o economiche-marittime; in ingegneria, o titoli accademici equipollenti, rilasciati dalle università o da istituti superiori del Regno a seconda delle indicazioni del relativo bando di concorso.

Per l'ammissione nel ruolo di ragioneria di gruppo *B* occorre il possesso del diploma di perito commerciale e ragioniere oppure del diploma di laurea in economia e commercio.

Per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine di gruppo *C* occorre il possesso del diploma di istituto di istruzione dell'ordine medio, nonchè la conoscenza della dattilografia.

Per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico di gruppo *C* occorre il possesso del diploma di scuola industriale.

Per il personale subalterno occorre il possesso della licenza elementare.

Art. 8.

Per i concorsi di ammissione a ciascun gruppo, il numero delle prove e le materie di esame si osservano le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale nei corrispondenti gruppi statali.

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente ed è presieduta dal direttore generale dell'Ente stesso.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina in ruolo se non dopo avere prestato, con esito favorevole, un periodo di prova di almeno sei mesi.

Tale periodo può essere prorogato per non oltre sei mesi. Esso, inoltre, è prorogato per un periodo di tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova è corrisposto al personale un assegno mensile da stabilire in limite non superiore a quello attribuito, al medesimo titolo, al personale statale di corrispondente gruppo.

Tale assegno è ridotto alla metà nei riguardi del personale destinato a prestare servizio nella sede della sua dimora abituale.

Durante il periodo di prova, o al termine di esso, il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Comitato direttivo, senza corresponsione di alcuna indennità.

Superato, con esito favorevole, il periodo di prova, il Comitato direttivo delibererà la nomina in ruolo del personale.

Conseguita la nomina in ruolo, il personale deve dichiarare, mediante apposito atto sottoscritto, di avere presa conoscenza delle norme del presente regolamento e di accettarle.

Il periodo di prova non è computabile per la determinazione dell'anzianità necessaria per conseguire gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 10.

Il personale in prova deve prestare la promessa solenne ai termini dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il personale, all'atto della nomina in ruolo, deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al presidente dell'Ente con l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Gerarchia.

Art. 11.

La gerarchia è, in ciascun gruppo, costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del provvedimento di promozione o nomina al grado precedente, e, a parità delle date di tutti i provvedimenti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per motivi di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 12.

Il personale è responsabile del proprio servizio.

Ciascun capo servizio ha il dovere di vigilare sui propri dipendenti assistendoli ed avviandoli alla migliore conoscenza ed esecuzione del lavoro ad essi assegnato, segnalando quelli più meritevoli per condotta e rendimento e proponendo le sanzioni disciplinari per i negligenti o colpevoli.

Art. 13

Le domande, le istanze, i ricorsi e simili del personale devono essere trasmessi, per via gerarchica, al presidente, muniti del visto e del parere del capo del servizio e non possono essere collettivi

E' consentito al personale di chiedere gerarchicamente di essere ricevuto in udienza dal presidente, ma, salvo il caso che l'udienza sia richiesta per affari privati, devono essere specificati per iscritto i motivi che dànno luogo alla richiesta.

Trattamento economico.

Art. 14.

Gli stipendi spettanti al personale sono corrisposti posticipatamente al 27 di ciascun mese.

Sugli stipendi devono essere prelevate le ritenute di legge.

Art. 15.

Gli aumenti di stipendio sono concessi al compimento di ciascun periodo stabilito dalle tabelle *B*, *C* e *D*, sempreché il funzionario abbia prestato lodevole servizio e ne sia stato riconosciuto meritevole dal Comitato direttivo.

Art. 16.

Al personale di ruolo è attribuita l'aggiunta di famiglia nei limiti e con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili di ruolo dello Stato di pari gruppo.

Art. 17.

Al personale di ruolo, che se ne sia reso meritevole, può essere concessa, entro i limiti del fondo all'uopo stanziato in bilancio, una gratificazione annua da stabilire con deliberazione del Comitato direttivo, su proposta del presidente, in misura non superiore ad una mensilità di stipendio.

Promozioni.

Art. 18.

I posti disponibili nei gradi superiori all'iniziale dei ruoli di gruppo *A*, *B*, *C* e subalterno sono conferiti, mediante promozione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo con l'osservanza delle norme vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di pari gruppo e di corrispondente grado, intendendosi sostituito il Comitato direttivo al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

E' in facoltà dell'Amministrazione, sentito il Comitato direttivo, di mantenere vacanti i posti che siano o si rendano disponibili in ogni grado e gruppo, qualora ciò sia determinato da ragioni finanziarie.

Doveri del personale.

Art. 20.

La condizione di dipendente dall'Ente è incompatibile con l'esercizio di qualunque altro impiego, professione o mestiere, nonchè con la qualità di amministratore, commissario di sorveglianza od altro ufficio in qualsiasi società od ente costituiti a scopo di lucro.

Ai dipendenti dell'Ente è severamente vietato di partecipare, anche indirettamente, ad appalti, imprese o servizi d'interesse dell'Ente stesso o da esso dipendenti.

Art. 21.

L'orario di ufficio dell'Ente è stabilito in conformità delle disposizioni vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 22.

Il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di ufficio ed a disimpegnare con la maggiore diligenza, esattezza e sollecitudine le proprie funzioni, conservando la necessaria rigorosa riservatezza o segretezza nelle cose di ufficio.

Deve ottemperare fedelmente a tutte le disposizioni impartite dai superiori.

Deve mantenere, anche fuori servizio, una condotta morale e civile irreprensibile.

Art. 23.

Il personale è tenuto ad eseguire quei lavori straordinari che fossero richiesti da speciali esigenze di servizio.

Le ore di servizio prestate oltre l'orario normale d'ufficio, semprechè non rese necessarie da errori, negligenze o deficienze del personale, sono retribuite con le norme e nei limiti stabiliti, al medesimo titolo, per il personale statale di categoria similare.

Non è considerato lavoro straordinario, anche se compiuto oltre l'orario normale di ufficio, quello non espressamente ordinato od autorizzato, come pure quello compiuto in giorno festivo quando l'impiegato abbia avuto nella settimana riposo compensativo.

Sono giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli considerati tali dal calendario ufficiale del Regno.

Art. 24.

In assenza del capo del servizio ne assume le veci colui che gli succede nell'ordine gerarchico, qualora il direttore generale non disponga diversamente.

Nessuno può rifiutarsi di adempiere a funzioni sia pure di grado superiore al suo o di diversa natura. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo a maggiorazione di assegni ed a miglioramento gerarchico.

Art. 25.

Il personale, che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona danno all'Ente, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione o l'omissione è dovuta al fatto di più persone, ciascuna risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Un funzionario di ruolo può essere, con deliberazione del Comitato direttivo, su proposta del presidente dell'Ente, incaricato del maneggio di fondi o di particolari attribuzioni di carattere finanziario. Detto funzionario deve prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal Comitato direttivo, in relazione alla natura e all'entità dell'incarico.

La cauzione è depositata presso una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Art. 26.

Tutti i dipendenti dell'Ente devono:

1) usare rispetto ai superiori e modi cortesi tra colleghi e verso il pubblico;

2) conoscere, osservare e fare osservare tutte le disposizioni relative all'esercizio dell'Ente e segnalare immediatamente qualunque irregolarità od inconveniente avessero a rilevare;

3) astenersi dal prendere parte diretta od indiretta ad appalti, forniture, concessioni ecc., ed in generale ad affari interessanti l'Ente, sia per proprio conto che per conto di altri, nonchè dal redigere qualsiasi atto o documento che per conto dei privati debba essere poi sottoposto al giudizio od al voto dell'amministrazione.

Devono altresì astenersi dall'occuparsi di affari che possano comunque contrastare anche moralmente con i loro doveri e che in qualunque modo li possano distrarre dall'esercizio delle loro funzioni;

4) astenersi dal somministrare alla pubblica stampa o ad estranei notizie relative all'Amministrazione, senza previo consenso del presidente o del direttore generale;

5) non occuparsi, durante le ore di ufficio, di affari propri od altrui, estranei alle rispettive funzioni;

6) astenersi dal ricevere compensi sotto qualsiasi forma offerti loro per il disimpegno dei proprii servizi;

7) astenersi dall'assumere cariche pubbliche senza la preventiva autorizzazione del presidente.

Art. 27.

Tutti i dipendenti dell'Ente sono obbligati, salvo speciale permesso scritto, a risiedere nel comune di Napoli, dove, comunque, s'intendono domiciliati agli effetti legali, e a denunziare all'ufficio del personale l'indirizzo della propria abitazione.

Stato matricolare - Note di qualifica.

Art. 28.

Per ogni impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale, uno stato matricolare.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del personale tutte le variazioni concernenti il suo stato di famiglia ed il proprio domicilio.

Art. 29.

I capi divisione, i capi servizio ed il capo ragioniere redigono, rispettivamente per ciascun dipendente, anche se in prova, le note di qualifica.

Le note di qualifica relative ai capi divisione sono redatte dal direttore generale.

Per le note di qualifica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960.

Al Consiglio di amministrazione s'intende sostituito il Comitato direttivo.

Sanzioni disciplinari - Consiglio di disciplina.

Art. 30.

Le punizioni disciplinari applicabili ai dipendenti dell'Ente, anche se in prova, sono:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
4) la revoca;
5) la destituzione.

Le prime due sono inflitte dal direttore generale, le altre dal presidente, su motivata proposta del Consiglio di disciplina.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato matricolare.

Art. 31.

La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;

b) per assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per raccomandazioni procurate.

Art. 32.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 20 del presente regolamento o per avere svolta attività che, a giudizio del presidente dell'Ente, non sia conciliabile con il decoro dell'Amministrazione;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto di ufficio, se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa ed a quella politica o sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio comporta anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo e la perdita della aggiunta di famiglia. Essa comporta, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 33.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate dagli articoli 31 e 32 del presente regolamento;

b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dell'Ente;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dell'Ente o a quelli dei privati nei loro rapporti con l'Ente, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

Art. 34.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio può essere concesso un assegno alimentare non superiore al terzo del solo stipendio.

Art. 35.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può ordinare la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del presidente.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, dedotto quanto eventualmente corrisposto alla famiglia a titolo di assegno alimentare.

Tuttavia l'Ente, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere nei modi previsti dal precedente art. 30.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo o procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'impiegato sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto eventualmente corrisposto alla famiglia a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'impiegato una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame di impiegati che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione, nelle forme prescritte.

Art. 36.

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 31, 32 e 33;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia prodotto grave pregiudizio all'Ente o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 37.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 36;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dal personale dipendente;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dal personale per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dell'Ente o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re Imperatore, alla famiglia Reale Imperiale, al Primo Ministro, al Gran Consiglio del Fascismo, alle Assemblee Legislative o per pubblica manifestazione di propositi ostili al Regime dello Stato o contrarie alle direttive politiche del Governo o con queste incompatibili.

Art. 38.

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Art. 39.

L'impiegato, revocato o destituito, non può essere riamesso in servizio, salvo quando, parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso il Comitato direttivo, vagliate le circostanze, che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'impiegato stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

Art. 40.

Le sanzioni disciplinari non esonerano il personale dall'obbligo del risarcimento dei danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Art. 41.

Presso l'Ente è costituito il Consiglio di disciplina composto di tre membri, nominati dal presidente tra il personale dell'Ente, dei quali il più elevato in grado lo presiede ed il meno anziano esercita le funzioni di segretario.

Congedi - Aspettative - Missioni.

Art. 42.

Durante l'anno può essere accordato al personale, subordinatamente alle esigenze del servizio, un congedo non eccedente il periodo di trenta giorni.

Per causa grave la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese, durante il quale il personale perde il diritto al supplemento di servizio attivo.

Art. 43.

Il congedo annuale è accordato a turno a criterio del direttore generale, sentiti i capi servizio. In esso sono computati i periodi di sospensione dal servizio eventualmente subiti durante l'anno per punizione disciplinare.

Art. 44.

Gl'impiegati in congedo hanno l'obbligo di indicare all'ufficio competente il luogo della loro residenza.

Il congedo può in ogni momento essere interrotto per esigenze di servizio.

Art. 45.

Il personale di ruolo può essere collocato in aspettativa per ragioni di salute o per motivi di famiglia.

L'aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere revocata quando speciali esigenze di servizio lo richiedano. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia nessuno stipendio o assegno è dovuto all'impiegato.

Al personale in aspettativa per ragioni di salute è attribuito un assegno mensile non superiore alla metà nè inferiore al terzo del solo stipendio, se l'impiegato conti dieci o più anni di servizio, e non superiore al terzo nè inferiore al quarto del solo stipendio, se conti meno di dieci anni di servizio.

Art. 46.

Al personale di ruolo inviato in missione competono le indennità fissate per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado corrispondenti e con le norme vigenti in materia.

Cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 47.

Indipendentemente dai casi di licenziamento durante o al termine del periodo di prova e da quelli di revoca o destituzione, la cessazione del rapporto d'impiego avviene:

1) per raggiungimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio;

2) per dimissioni volontarie o d'ufficio;

3) per licenziamento;

4) per dispensa.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'Ente, previo parere del Comitato direttivo.

Art. 48.

Al personale, la cui cessazione del rapporto d'impiego sia stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio stabilito dal precedente art. 47, compete la liquidazione del trattamento di previdenza di cui all'art. 55, nonchè il rimborso delle sole spese di viaggio, nella misura che gli sarebbe spettata se si fosse trovato in servizio, per recarsi dalla sede del suo ufficio a quella ove intende stabilire la propria residenza, semprechè il trasferimento e la relativa domanda di rimborso siano effettuati entro due anni dalla data di cessazione del servizio.

Art. 49.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto dalla data della loro accettazione.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio, e può essere rifiutata qualora a carico del dimissionario sia in corso procedimento disciplinare.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è comunicata l'accettazione delle dimissioni.

Art. 50.

L'impiegato può essere dichiarato dimissionario anche di ufficio, qualora:

a) perda o rinunzi alla cittadinanza italiana;

b) accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il termine prefissogli, oppure stia assente ingiustificatamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;

d) abbandoni volontariamente l'ufficio, o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio.

Art. 51.

Le dimissioni volontarie e quelle dichiarate di ufficio comportano la perdita del diritto al trattamento di previdenza di cui all'art. 55 per la parte afferente alle quote di premio versate dall'Ente. La parte restante è versata all'interessato. Le dimissioni non esonerano il personale dalle responsabilità eventualmente ad esso addebitate.

Art. 52.

Il licenziamento è disposto per soppressione di servizi o per riduzione di personale.
Tale licenziamento dev'essere adottato in base a criteri precedentemente stabiliti dal Comitato direttivo.
Al personale licenziato compete, oltre alla liquidazione del trattamento di previdenza di cui all'art. 55 — trattamento che tiene luogo dell'indennità di licenziamento — il rimborso delle sole spese di viaggio, nella misura che gli sarebbe spettata se si fosse trovato in servizio, per recarsi dalla sede del suo ufficio a quella ove intende stabilire la propria residenza, semprechè il trasferimento e la relativa domanda di rimborso siano effettuati entro due anni dalla data di licenziamento.

Art. 53.

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile o per incapacità o per motivi di salute, e quello che dia scarso rendimento, o che per manifestazioni compiute in ufficio o fuori d'ufficio non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri.
Inoltre può essere dispensato l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado.
La dispensa può essere disposta anche quando sia necessaria nell'interesse del servizio.
Al personale dispensato a norma del presente articolo compete soltanto la liquidazione del trattamento di previdenza di cui all'art. 55.

Art. 54.

La dispensa dal servizio è disposta con provvedimento del presidente dell'Ente, previo conforme parere del Comitato direttivo.
Nei casi di dispensa per motivi di salute, le condizioni dell'impiegato devono essere accertate mediante visita medica collegiale.
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio va concesso un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.
Egli può chiedere di essere sentito dal Comitato direttivo.

Art. 55.

Il trattamento di previdenza del personale di ruolo è costituito da polizza di assicurazione secondo le norme di apposito regolamento da assoggettarsi all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Personale non di ruolo.

Art. 56.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e transitorio l'Ente può assumere personale avventizio nei limiti della somma all'uopo annualmente stanziata in bilancio.
Per l'assunzione ed il trattamento economico di attività del personale previsto dal precedente comma si osservano le norme ed i limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni, per il personale statale non di ruolo di categoria similare.
Per il trattamento di licenziamento si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive modificazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i posti di ciascun grado dei ruoli fissati dalla annessa tabella *A*, salvo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 2 e dal successivo art. 61, possono essere conferiti mediante concorsi tra il personale della cessata azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali che, alla data predetta, trovisi, a norma dell'art. 24 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, in servizio presso l'Ente e che ne sia riconosciuto meritevole da apposita commissione nominata dal presidente e da lui presieduta.

I concorsi, di cui al precedente comma, concernenti il conferimento di posti appartenenti ai ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* devono essere effettuati per esame, quelli concernenti il conferimento di posti del ruolo dei subalterni possono essere effettuati per titoli.
L'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma è subordinata al possesso del diploma di laurea, del diploma di istituto d'istruzione dell'ordine superiore, del diploma di istituto d'istruzione dell'ordine medio e della licenza elementare, a seconda che trattisi di posti appartenenti rispettivamente ai ruoli di gruppo *A*, *B*, *C* e subalterno, nonchè al possesso degli altri requisiti, escluso quello dell'età, necessari per accedere, secondo il presente regolamento, ai ruoli cui appartengono i posti da conferire.
Per i concorsi concernenti il conferimento di posti di grado superiore all'iniziale di ciascun ruolo, occorre, oltre al titolo di studio ed ai requisiti di cui al precedente comma, anche il possesso di un periodo di servizio continuativo prestato con funzioni analoghe presso l'Ente autonomo del porto di Napoli o gli organismi che lo hanno preceduto e che ne sono stati successivamente assorbiti, o presso enti similari, oppure di attività professionale nella materia inerente alle funzioni annesse ai gradi da conferire, periodo non inferiore ad anni 18, 15, 13, 10, 6 per i posti appartenenti rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° dei ruoli di gruppo *A* e *B*; ad anni 21, 16, 10 e 4 per i posti appartenenti rispettivamente ai gradi 9°, 10°, 11° e 12° dei ruoli di gruppo *C* e ad anni 20, 15 e 10 per i posti appartenenti rispettivamente alle qualifiche di capo sorvegliante, capo guardasala; sottocapo sorvegliante, sottocapo guardasala ed usciere capo; sorvegliante, guardasala ed usciere.

Art. 58.

Limitatamente ai concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo *C* può essere consentita l'ammissione, prescindendo anche dal requisito del possesso del titolo di studio, oltre che da quello dell'età, al personale di cui al primo comma del precedente articolo 57, che sia fornito degli altri requisiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo medesimo, si trovi da almeno dieci anni in servizio continuativo presso l'Ente e gli organismi che l'hanno preceduto e che ne sono stati successivamente assorbiti ed abbiano per almeno un triennio esercitato funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 59.

Al personale nominato in ruolo ai sensi del precedente art. 57 è conservata, a titolo di assegno personale non utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per retribuzione ed aggiunta di famiglia, indennità caro-viveri o assegno familiare di cui tale personale risultava provvisto al 1° luglio 1940-XVIII, con i miglioramenti economici di cui abbia eventualmente fruito per disposizioni legislative di carattere generale successivamente intervenute, rispetto a quello iniziale, globalmente considerato, inerente, ai medesimi titoli, al posto conseguito.
Peraltro, il trattamento costituito ai termini del precedente comma non può eccedere quello massimo annesso, ai suindicati titoli, al grado cui appartiene il posto conferito.

Art. 60.

Nei riguardi del personale che pervenga a posti di ruolo a norma del precedente art. 57, ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per gli aumenti periodici di stipendio è abbreviato di un anno limitatamente ad un numero di aumenti periodici uguali al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato nella posizione non di ruolo.
Altresì, nella determinazione del periodo di servizio stabilito dal precedente art. 47, n. 1, per la cessazione del rapporto di impiego, il servizio effettivo e continuativo non di ruolo è computato per la metà in aggiunta a quello compiuto dal personale medesimo nella posizione di impiegato di ruolo.

Art. 61.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'Ente ha la facoltà di conferire posti

di grado iniziale del ruolo di gruppo *C* anche in soprannumero rispetto a quelli della dotazione organica globale del medesimo ruolo

Peraltro, nei ruoli di gruppo *A* e *B* devono essere lasciati vacanti tanti posti quanti se ne rendono necessari per compensare, con l'economia di spesa che ne deriva, l'onere del trattamento economico lordo inerente a qualsiasi titolo ai posti conferiti in soprannumero ai sensi del precedente comma.

Art. 62.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i posti che, dopo espletati i concorsi previsti dal precedente art. 57, risultino disponibili nei singoli gradi dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, salvo quanto stabilito dall'art. 61, possono essere conferiti mediante concorso pubblico per esame.

L'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma è subordinata al possesso del diploma di laurea, del diploma di istituto d'istruzione dell'ordine superiore, del diploma d'istituto d'istruzione dell'ordine medio, a seconda che trattisi di posti appartenenti rispettivamente ai ruoli di gruppo *A*, *B*, *C*, nonchè al possesso degli altri requisiti, escluso quello dell'età, necessari per accedere, secondo il presente regolamento, ai ruoli cui appartengono i posti da conferire.

Per i concorsi concernenti il conferimento di posti di grado superiore all'iniziale di ciascun ruolo, occorre, oltre al titolo di studio ed ai requisiti, di cui al precedente comma, anche il possesso di un periodo di attività professionale svolta nella materia inerente alle funzioni annesse ai posti da conferire oppure di servizio continuativo prestato con analoghe funzioni presso enti ed organismi militari, non inferiore tale periodo ad anni 18, 15, 13, 10 e 6 per i posti appartenenti rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° 9° e 10° dei ruoli di gruppo *A* e *B* e ad anni 21, 16, 10 e 4 per i posti appartenenti rispettivamente ai gradi 9°, 10°, 11° e 12° dei ruoli di gruppo *C*.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è fissato in anni 35, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 63.

Per i servizi prestati alla cessata azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali del porto di Napoli e per il servizio provvisoriamente prestato dal 1° luglio al 31 dicembre 1940-XIX, l'Ente corrisponderà una indennità di licenziamento pari a mezza mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Tale indennità per il personale non inquadrato viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio e per il personale inquadrato viene versata quale premio unico sulla polizza di assicurazione di cui al precedente art. 55, che sarà stipulato a favore del personale.

Disposizioni generali.

Art. 64.

Per la nomina e le promozioni del personale dell'Ente devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di valutazione dello stato civile e di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 65.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Al personale dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici per la durata della guerra.

Art. 66.

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal 1° luglio 1940.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *A*.

Organico del personale

RUOLO AMMINISTRATIVO

(Gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Capi divisione	2
7°	Capi sezione	2
8°	Consiglieri	3
9°	Primi segretari	3
10°	Segretari	3
11°	Vice segretari	
		13

RUOLO DI RAGIONERIA

(Gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Capo ragioniere	1
8°	Ragioniere principale	1
9°	Primo ragioniere	2
10°	Ragionieri	3
11°	Vice ragionieri	
		7

RUOLO D'ORDINE

(Gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	7
13°	Alunni d'ordine	2
		16

RUOLO TECNICO

(Gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
10°	Capo tecnico	1
11°	Sotto capo tecnico	1
12°	Assistenti tecnici di 1ª classe	2
13°	Assistenti tecnici di 2ª classe	1
		5

RUOLO DEI SUBALTERNI

Personale subalterno d'ufficio

Qualifica	Numero dei posti
Usciere capo	1
Uscieri	3
Inservienti	5
	9

Personale subalterno di banchina e della stazione marittima

Qualifica	Numero dei posti
Capo sorvegliante	1
Capo guardasala	1
Sottocapo sorvegliante	1
Sottocapo guardasala	1
Sorvegliante	3
Guardasala	3
Allievo sorvegliante	2
Allievo guardasala	2
	14

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

Visto, *il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella degli stipendi e del supplemento di servizio attivo per il personale dei gruppi A e B

GRADO	STIPENDI e supplementi di servizio attivo				Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	Gruppo A	Gruppo B
6°	22.500 *6.500*	23.500 *6.500*	25.000 *6.500*	— —	4	4
7°	19.500 *5.000*	20.500 *5.000*	21.500 *5.000*	— —	4	4
8°	17.000 *3.800*	18.000 *3.800*	19.000 *3.800*	— —	4	4
9°	15.000 *3.000*	15.600 *3.000*	16.300 *3.000*	17.000 *3.000*	4	4, 4, 5
10°	13.000 *2.500*	13.600 *2.500*	14.300 *2.500*	15.000 *2.500*	3, 3, 4	4, 4, 5
11°	10.500 *2.000*	11.200 *2.000*	12.000 *2.000*	— —	2	2, 3

NB. — I numeri in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

Visto, *Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA *C*.

Tabella degli stipendi e del supplemento di servizio attivo per il personale del gruppo C

GRADO	STIPENDI e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
9°	14.000 *3.300*	14.900 *3.300*	15.800 *3.300*	16.700 *3.300*	— —	4, 5, 5
10°	11.800 *2.500*	12.500 *2.500*	13.200 *2.500*	14.000 *2.500*	— —	4, 5, 5
11°	9.000 *2.000*	9.700 *2.000*	10.400 *2.000*	11.100 *2.000*	11.800 *2.000*	4
12°	7.200 *1.700*	7.650 *1.700*	8.000 *1.700*	8.550 *1.700*	9.000 *1.700*	3
13°	5.600 *1.500*	6.000 *1.500*	6.400 *1.500*	6.800 *1.500*	7.200 1.500	2

NB. — I numeri in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

Visto, *Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA D.

Tabella degli stipendi e del supplemento di servizio attivo per il personale subalterno

GRADO	STIPENDI e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
Personale d'ufficio						
Usciere capo	7.370 *1.320*	7.700 *1.320*	8.140 *1.320*	8.690 *1.320*	9.240 *1.320*	4
Usciere	6.160 *990*	6.490 *990*	6.930 *990*	7.260 *990*	7.370 *990*	4
Inserviente	4.510 *770*	5.060 *770*	5.550 *770*	5.940 *770*	6.160 *770*	2
Pers. di banchina della Staz. Marittima						
Capo sorvegliante Capo guardasala	9.240 *1.540*	9.570 1.540	10.010 *1.540*	— —	— —	4
Sottocapo sorvegliante Sottocapo guardasala	7.370 *1.320*	7.700 *1.320*	8.140 *1.320*	8.690 *1.320*	9.240 *1.320*	4
Sorvegliante Guardasala	6.160 *990*	6.490 *990*	6.930 *990*	7.260 *990*	7.370 *990*	4
Allievo sorvegliante Allievo guardasala	4.510 *770*	5.060 *770*	5.500 *770*	5.940 *770*	6.160 *770*	2

NB. — I numeri in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

Visto, *Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(113)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Costituzione di un Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità di disciplinare, coordinare e controllare l'attività della produzione, del commercio e della distribuzione del legname e riconosciuta l'opportunità che tale disciplina dei consumi sia fatta attraverso un Comitato corporativo;

Decreta:

Art. 1.

Per la disciplina della produzione e della distribuzione del legname in genere, con esclusione della legna da ardere e da carbonizzare, è costituito, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, un Comitato corporativo.

Il Comitato ha il compito, in base alle disposizioni del Ministro per le corporazioni, di regolare la produzione, la distribuzione e il consumo del legname per qualsiasi uso, coordinando l'attività degli enti che già si occupano della distribuzione del legname sia di produzione nazionale che importato dall'estero.

Il Comitato, oltre che di un proprio ufficio, si avvarrà dell'opera dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Organizzazioni sindacali, degli organismi economici da essi dipendenti e degli enti che comunque operano nel settore del legname.

Art. 3.

Il Comitato corporativo per la distribuzione del legname è presieduto dal vice presidente della Corporazione del legno.

Esso è composto di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste — Milizia nazionale forestale —, di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute, di un rappresentante del Ministero dell'interno, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un rappresentante del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, nonchè di un rappresentante per ciascuno degli Enti che seguono: Confederazione fascista degli industriali, Confederazione fascista dei commercianti, Confederazione fascista degli agricoltori, Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, Ente nazionale fascista della cooperazione, Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente potrà chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti delle altre Amministrazioni dello Stato secondo gli argomenti che verranno trattati dal Comitato stesso.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali saranno nominati dal Ministro per le corporazioni su designazione dei rispettivi Enti.

Il presidente ha facoltà di convocare taluni membri del Comitato in relazione alle questioni da trattare avuto riguardo agli interessi degli Enti che rappresentano.

Art. 4.

Il Comitato ha facoltà di prospettare al Ministro per le corporazioni le questioni di carattere generale riguardanti la regolamentazione della produzione, della distribuzione e del consumo del legname, esprime il proprio avviso sulle questioni che il Ministro stesso può ad esso sottoporre e propone infine la misura delle quote da porre eventualmente a carico degli Enti e delle ditte interessate per i servizi di controllo devoluti al Comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(131)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.
Denuncia delle disponibilità di legname.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Considerata l'opportunità di conoscere la disponibilità nazionale del legname — esclusa la legna da ardere e da carbonizzare — nonchè le prevedibili produzioni dell'annata;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che detengono legname da lavoro in quantità superiore a 10 mc. debbono farne denuncia alle Unioni provinciali competenti per territorio, rispettivamente dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Gli enti non inquadrati sindacalmente dovranno denunciare la quantità di legname detenuto all'Amministrazione da cui dipendono direttamente o indirettamente.

Per legname da lavoro si intende il legname destinabile a qualsiasi uso ad eccezione della legna da ardere e da carbonizzare.

Art. 2.

La denuncia deve essere presentata entro il 5 febbraio 1942-XX, e deve riferirsi alla consistenza esistente al 31 gennaio 1942-XX.

La denuncia avrà luogo secondo il modulo che verrà stabilito dagli organi sindacali competenti presso i quali ciascun interessato dovrà curarne il ritiro.

Art. 3.

Insieme con la denuncia delle consistenze coloro che producono legname da lavoro, siano essi agricoltori che industriali, dovranno denunciare i quantitativi di nuova produzione che si prevede saranno approntati alle date del 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre e 31 dicembre 1942.

Art. 4.

Le ditte che detengono legname da lavoro per uso di commercio o di industria sono obbligate ad impiantare, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, un registro di carico e scarico vidimato dal dirigente dell'Unione provinciale competente.

Le ditte agricole sono obbligate a tenere tale registro solo quando la loro produzione annuale di legname sia superiore a mc. 50.

Art. 5.

Il registro di carico e scarico deve riportare esattamente aggiornati i quantitativi, specie e assortimenti rispettivamente acquistati e ceduti col nome del relativo venditore od acquirente.

Anche le ditte agricole od industriali che provvedono direttamente all'abbattimento ed alla lavorazione diretta delle piante devono tenere il registro di carico e scarico debitamente aggiornato.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(132)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1941-XX.
Sottoposizione a sequestro della Società The Consolidated Pneumatic Tool, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società The Consolidated Pneumatic Tool, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore dalla quale risulta che detta azienda è una filiale della omonima Società, con sede a Londra, e che ricorrono pertanto le circostanze prescritte per la sottoposizione a sequestro di dette aziende;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società The Consolidated Pneumatic Tool, con sede a Milano, già sottoposta a sindacato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940-XVIII, viene sottoposta a sequestro, ed il relativo incarico di sequestratario è affidato al cav. di gr. cr. avv. Agostino D'Adamo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(90)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1942-XX.

Disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del latte di pecora, della pasta fresca di formaggio pecorino e del formaggio pecorino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di disciplinare il conferimento, la destinazione e l'osservanza dei prezzi del latte di pecora, e della pasta fresca di formaggio pecorino, nonchè la produzione, la distribuzione, la vendita e l'osservanza dei prezzi dei formaggi pecorini;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Provincie di cui all'annessa tabella *A*, qualsiasi contratto che importi comunque, da parte dei produttori, l'alienazione o cessione di latte di pecora o di pasta fresca di formaggio pecorino, è risoluto con effetto dal 20 gennaio 1942-XX.

Per l'annata casearia 1941-42, le assegnazioni dei prodotti, di cui al precedente comma potranno essere disposte sulla base dei rapporti tra singolo produttore ed acquirente risultanti dai contratti in vigore sino alla predetta data. A tal uopo le competenti Organizzazioni dell'agricoltura e dell'industria presenteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste proposte preventivamente concordate.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai produttori ed agli acquirenti di latte di pecora o di pasta fresca di formaggio pecorino, enti o persone fisiche, di trasmettere, entro il 15 gennaio 1942 rispettivamente alle Sezioni delle fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed alle Organizzazioni sindacali di appartenenza, copia dei contratti di compravendita o di comunicare le condizioni della compravendita stessa, qualora questa non risulti da atto scritto.

Per la mancata trasmissione o comunicazione dei dati, di cui al precedente comma entro il termine stabilito, non saranno presi in considerazione i rapporti esistenti tra produttori ed acquirenti ai fini delle assegnazioni.

Art. 3.

A decorrere dal 20 gennaio 1942-XX, nelle Provincie di cui alla citata tabella *A* ed in quelle che verranno successivamente stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'intera produzione di latte di pecora e di pasta fresca di formaggio pecorino, è attribuita alle Sezioni delle fibre tessili e non potrà, pertanto, formare oggetto di atti di alienazione o cessione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

La disposizione, di cui al precedente comma, non si applica per il latte di pecora qualora venga trasformato in pasta fresca direttamente dal produttore e per la pasta fresca di formaggio pecorino qualora venga sottoposta a successive lavorazioni, a cominciare dalla salagione, da parte dello stesso produttore.

Art. 4.

Nelle predette Provincie è fatto obbligo ai produttori, enti o persone fisiche, di denunciare alle Sezioni delle fibre tessili, entro il 15 gennaio 1942-XX:

a) il numero delle pecore da produzione di latte di cui dispongono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed il titolo al quale ne dispongono;

b) la presumibile produzione nell'annata casearia di latte o di pasta fresca di formaggio pecorino;

c) i quantitativi di pasta fresca di formaggio pecorino dei quali desiderano disporre per le lavorazioni successive, a cominciare dalla salagione, da eseguire anche a mezzo di caseifici sociali cooperativi o comunque costituiti e gestiti in forma associativa dagli stessi produttori del latte;

d) i quantitativi di latte di pecora che intendono cedere per uso alimentare;

e) i quantitativi di latte necessari annualmente per i bisogni alimentari della famiglia del produttore, per le somministrazioni al personale dell'azienda e per gli allevamenti effettuati dall'azienda stessa;

f) i quantitativi di latte o di pasta fresca di formaggio pecorino che possono essere ceduti per la lavorazione o per la salagione.

Art. 5.

Nelle Provincia di cui alla tabella *A*, le Sezioni delle fibre tessili, dopo aver determinato, in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quantitativi di latte di cui ai comma *c*) *d*) *e*) del precedente articolo, da lasciare ai produttori, provvedono, in conformità a contratti tipo, predisposti dal Settore della ovicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, d'intesa con le Organizzazioni sindacali interessate, a cedere agli stabilimenti caseari i restanti quantitativi di latte o di pasta fresca di formaggio pecorino disponibili.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di assicurare la produzione di determinati tipi di formaggio pecorino o di altri derivati, impartirà le necessarie disposizioni per la destinazione della produzione del latte di pecora.

Art. 7.

Dal 15 gennaio 1942-XX è vietata la produzione di formaggi pecorini di tipo diverso da quelli indicati

nella annessa tabella *B*, fatta eccezione per i formaggi di fabbricazione casalinga, purchè di consumo strettamente locale.

E' vietata, altresì, la messa in commercio dei tipi consentiti, con denominazione diversa da quelle indicate nella predetta tabella *B*.

La vendita dei formaggi non indicati nella tabella *B* e prodotti anteriormente al 15 gennaio 1942-XX è consentita fino ad esaurimento sulla base delle assegnazioni effettuate dall'Ufficio controllo formaggi.

Art. 8.

I prezzi della pasta fresca di formaggio pecorino vengono fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità istituito presso il P.N.F., e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il prezzo del latte di pecora nei modi indicati al precedente comma sarà determinato sulla base di quello della pasta fresca di formaggio pecorino in rapporto alla resa del latte stesso. Tale rapporto di resa sarà convenuto tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali e l'Ente nazionale fascista della cooperazione, per le singole zone. La convenzione delle tre organizzazioni predette dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La disciplina ed il controllo della produzione, della distribuzione e dei prezzi dei formaggi pecorini sono affidati all'Ufficio controllo formaggi.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori, fatta eccezione per quelli che producono e trasformano il latte di pecora in pasta fresca attribuita alle Sezioni delle fibre tessili ai sensi del precedente art. 3, le ditte salatrici, stagionatrici ed i commercianti grossisti di formaggio pecorino debbono tenere un registro di carico e scarico dal quale risulti la produzione, gli acquisti, la vendita e le disponibilità e debbono altresì denunciare mensilmente all'Ufficio controllo formaggi i quantitativi prodotti e le giacenze.

Il predetto Ufficio è incaricato di controllare i registri di carico e scarico.

Art. 11.

E' fatto obbligo ai produttori, alle ditte salatrici e stagionatrici ed ai commercianti grossisti di formaggio di inviare all'Ufficio controllo formaggi una distinta settimanale dei contratti di compravendita stipulati con gli elementi di ogni singola fattura.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Ogni infrazione alle norme contenute nel presente decreto è punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

TABELLA *A*.

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di pecora e della pasta fresca di formaggio pecorino.

Toscana: Arezzo - Firenze - Grosseto - Siena.
Lazio: Frosinone - Littoria - Rieti - Roma - Viterbo.
Puglie: Bari - Foggia.
Lucania: Matera - Potenza.
Calabrie: Catanzaro - Cosenza.
Sardegna: Cagliari - Nuoro - Sassari.

TABELLA *B*.

Formaggi pecorini di cui è consentita la fabbricazione e rispettiva area di fabbricazione.

Formaggi pecorini a pasta dura cotta:

Romano - Toscano - Fiore Sardo cotto.

Formaggi pecorini a pasta dura non cotta:

Cotronese - Moliterno - Pecorini pugliesi - Canestrati in genere - Fiore Sardo non cotto.

Formaggi pecorini a pasta molle:

Freschi: Caciotte.
Stagionati: Caciotte tipo senese - Romanino e similari.

Area geografica di fabbricazione dei formaggi consentiti

Pecorino romano: Frosinone - Littoria - Rieti - Roma - Viterbo - Arezzo - Grosseto - Foggia - Cagliari - Nuoro - Sassari.
Pecorino toscano: Arezzo - Firenze - Grosseto - Siena.
Fiore sardo, cotto e non cotto: Cagliari - Nuoro - Sassari.
Cotronese: Catanzaro - Cosenza.
Moliterno: Potenza - Matera - Bari - Cosenza.
Pecorino pugliese: Foggia - Bari.
Canestrati in genere: Bari - Foggia - Matera - Potenza - Catanzaro - Cosenza.
Caciotte pecorine fresche: Arezzo - Firenze - Siena - Bari; limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 novembre anche nelle provincie di Frosinone - Littoria - Rieti - Roma - Viterbo - Foggia - Grosseto.
Caciotte stagionate tipo senese: Arezzo - Firenze - Grosseto - Siena.
Romanino: Roma.

(129)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1942-XX.
Disposizioni relative all'approvvigionamento del burro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione nella Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1941, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione della crema, del burro grezzo e del burro impacchettato;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1941-XIX, contenente disposizioni relative all'approvvigionamento del burro durante il periodo invernale;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del burro per l'alimentazione del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il burro grezzo di latte vaccino da conferire alle ditte autorizzate alla raccolta, a termini del decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, dovrà avere un grado di umidità non superiore al 16 %.

Uguale grado di umidità dovrà avere il burro grezzo che dalle predette ditte raccoglitrici sarà trasferito alle ditte impacchettatrici.

Art. 2.

Tutte le aziende casearie delle provincie di Alessandria, Aosta, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Cuneo, Gorizia, Mantova, Milano, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza, che trasformano latte vaccino in prodotti caseari e derivati sono tenute, a partire dal 15 gennaio 1942-XX e fino al 31 marzo 1942-XX, a procedere alla scrematura parziale del latte, fatta eccezione per i quantitativi di cui al successivo art. 5 destinando la totalità delle creme ottenute alla fabbricazione del burro mediante la burrificazione diretta o la cessione delle creme alle cremerie.

Art. 3.

Le aziende casearie delle Provincie indicate nel precedente articolo hanno l'obbligo di produrre, in ciascun caseificio, e di consegnare ai centri di raccolta un quantitativo minimo di burro di kg. 2,7 per quintale di latte vaccino lavorato od i quantitativi di crema corrispondenti, conteggiando detto quantitativo per media mensile rispetto ai quintali di latte lavorati in ogni mese.

L'Ufficio controllo formaggi può autorizzare le aziende casearie svolgenti attività in più caseifici, anche se dislocati in diverse Provincie, a conteggiare il predetto quantitativo minimo di kg. 2,7 di burro sul totale dei quintali di latte lavorati in tutti i caseifici.

Art. 4.

Le aziende casearie restano obbligate a non modificare le lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non in seguito a disposizione od autorizzazione dell'Ufficio controllo formaggi.

Art. 5.

Non sono soggetti all'obbligo della scrematura di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) i quantitativi di latte vaccino destinati al consumo diretto della popolazione civile e che non subiscono trattamento igienico nelle centrali del latte o nei centri di raccolta;

b) i quantitativi di latte vaccino destinati alla fabbricazione del latte condensato e ridotto per il consumo diretto e per l'esportazione, del latte sterilizzato ed evaporato e del latte in polvere esclusivamente destinato alla alimentazione dei bambini.

Per tutti i quantitativi di latte vaccino, che subiscono trattamento igienico nelle centrali o nei centri di raccolta attrezzati, resta obbligatoria la titolazione al 3 % di grasso.

Art. 6.

Le lavorazioni industriali di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, potranno essere effettuate soltanto dalle aziende che le abbiano in precedenza praticate e nei limiti dei quantitativi di latte vaccino che normalmente o per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno avuto tale destinazione.

Art. 7.

Le percentuali di contenuto minimo di materia grassa dei formaggi, fissate dalle vigenti disposizioni rimangono invariate.

Art. 8.

L'Ufficio controllo formaggi è delegato al controllo per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(130)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1942-XX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 81 del 24 febbraio 1939-XVII della provincia di Palermo, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Palermo;

Vista la deliberazione 30 novembre 1941-XX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti con la quale sono state approvate le modificazioni degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Palermo nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Palermo è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°) « Gli ex soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina del mercato del vino

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi di prima necessità presso il Partito Nazionale Fascista, ha emanate le seguenti norme ad integrazione e complemento di quelle contenute nei decreti 29 agosto e 15 ottobre 1941-XIX.

Vini di normale consumo.

In aggiunta alle maggiorazioni stabilite per i passaggi del vino dal vinificatore sino al consumatore dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX e dall'art. 3 del decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX, sono consentite esclusivamente le seguenti ulteriori maggiorazioni massime:

a) per il vino di normale consumo che venga venduto in bottiglie complete di turaccioli a macchina o a pressione con etichetta recante il nome della ditta imbottigliatrice o quello del vino, oppure in fiaschi o damigiane chiusi, completi di olio enologico, con coprifiasco o copridamigiana ed etichetta col nome della ditta infiascatrice o con quello del vino, si applicheranno le seguenti maggiorazioni massime al consumatore comprensive del costo del recipiente e di ogni operazione:

per una bottiglia	L.	2 —
per una mezza bottiglia	»	1,80
per un bottiglione	»	3,20
per un fiasco	»	1,70
per una damigiana	»	35 —

Per il recipiente restituito di ritorno o non asportato, il compratore ha diritto al rimborso minimo seguente:

per una bottiglia	L.	1,50
per una mezza bottiglia	»	1,30
per un bottiglione	»	2,50
per un fiasco	»	1 —
per una damigiana	»	25 —

Le etichette dovranno in ogni caso indicare l'esatta quantità del vino contenuto, a norma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX.

Per il vino che venga venduto in bottiglie, fiaschi od altri recipienti aperti ed a rendere, devono essere praticati i prezzi per il vino sfuso;

b) per il vino di normale consumo che venga consumato nelle fiaschetterie e nelle bottiglierie con licenza di Pubblica sicurezza, e nelle osterie e nelle bettole, potrà essere determinata, dagli organi locali, una maggiorazione, ove sia accertata l'esistenza di tale consuetudine e nei limiti massimi dell'uso precedente.

Vini di non normale consumo.

I. — Vini di produzione pregiata:

1) A seguito del decreto Ministeriale 21 novembre 1941-XX, che integra il decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX, l'elenco dei vini considerati di produzione pregiata, ai soli effetti della disciplina dei prezzi e ai quali si applicano i prezzi massimi stabiliti con l'art. 1 del decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX, è quello determinato dall'allegata tabella I.

Tale elenco è definitivo fino a tutto il 14 novembre 1942-XXI.

2) In aggiunta ai prezzi stabiliti nel 2° comma dell'art. 1 del predetto decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX, è consentita per i vini considerati di produzione pregiata e classificati nella 3ª categoria, aventi gradazione alcolica superiore a gradi 10, una quota di maggiorazione nella misura di L. 20 per ettolitro, per ogni grado in più dei 10 fino al massimo di 3 gradi.

Per le frazioni di grado, tale quota di maggiorazione è consentita in misura proporzionale.

3) In conformità al parere espresso dal Comitato tecnico corporativo della Corporazione vitivinicola ed olearia, la delimitazione delle zone di produzione dei vini considerati di produzione pregiata e la caratteristica della gradazione alcolica minima richiesta per ognuno di essi, sono determinate nell'allegata tabella 2ª.

A tali determinazioni dovranno rigorosamente attenersi le Organizzazioni cui spetta il rilascio e le Sezioni provinciali dell'alimentazione cui spetta il visto dei certificati di origine prescritti per i vini di produzione pregiata dall'art. 5 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX.

4) Le maggiorazioni massime per i passaggi del vino non di normale consumo dal vinificatore sino al consumatore sono le seguenti:

a) maggiorazione massima nelle vendite dirette dal vinificatore al consumatore nel luogo di produzione (vendita alla frasca), L. 40 l'ettolitro;

b) maggiorazioni massime nelle vendite dirette dal vinificatore al consumatore fuori del luogo di produzione, L. 80 per ettolitro;

c) maggiorazione massima complessiva nelle vendite al consumatore attraverso tutti i passaggi, L. 120 per ettolitro.

Per le maggiorazioni relative alle altre voci (imposta e quota per la distillazione) valgono le norme stabilite per i vini di normale consumo negli articoli 14, 15 e 16 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX.

5) Nei prezzi al consumatore così determinati sono comprese le spese di trasporto che vengono sopportate secondo le consuetudini del mercato, quando il vino venga trasportato in fusti o damigiane.

6) In aggiunta alle maggiorazioni massime stabilite per il vino di produzione pregiata dal vinificatore sino al consumatore, nel precedente n. 4, sono consentite esclusivamente le seguenti ulteriori maggiorazioni massime:

a) per il vino di produzione pregiata quando sia stato imbottigliato od infiascato ad opera del vinificatore ed in conformità alle seguenti caratteristiche:

— bottiglia tappata a macchina con sughero di buona scelta, a perfetta tenuta, con capsula ed etichetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino, con eventuale collarino e bollini di marca, con velina e paglione o cono di cartone;

— fiasco tappato a macchina con sughero di buona scelta, con capsula e pancetta con il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino, con eventuale collarino e bollini di marca;

— fiasco con olio e tapparella, con capsula e pancetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino, con eventuale collarino e bollini di marca;

— fiasco con tappo corona, con pancetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino, con eventuale collarino e bollini di marca;

— damigiana nuova con olio e tappata con capsula e pancetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino con eventuale collarino e bollino di marca; sono consentite le seguenti maggiorazioni massime al consumatore:

L. 65 all'ettolitro comprensive di ogni onere relativo a particolari pratiche di affinamento enologico, invecchiamento e maggiori spese di trasporto;

per il costo del recipiente e per ogni operazione di imbottigliamento e di infiascamento:

per una bottiglia	L. 2,20
per una mezza bottiglia	» 2 —
per un fiasco con olio	» 1,90
per un fiasco tappato a macchina	» 2,10
per un mezzo fiasco da un litro tappato a macchina .	» 1,90
per un fiaschetto da mezzo litro tappato a macchina	» 1,60
per una damigiana nuova	» 38 —

Per il recipiente restituito di ritorno o non asportato, il compratore ha diritto allo stesso rimborso minimo sopra fissato per i recipienti del vino di normale consumo.

Per i vini che vengono venduti in bottiglia, fiaschi o recipienti aperti a rendere, devono essere praticati i prezzi per il vino sfuso;

b) per il vino di produzione pregiata che venga consumato nelle fiaschetterie o nelle bottiglierie con licenza di Pubblica sicurezza e nelle osterie o nelle bettole, potrà essere determinata, dagli organi locali, una maggiorazione ove sia accertata l'esistenza di tale consuetudine e nel limite massimo dell'uso precedente.

7) La denuncia dei quantitativi dei vini non di normale consumo prodotto o da produrre nell'anno corrente, prescritta dall'art. 5 del decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX, dovrà essere presentata dalle aziende produttrici o venditrici di tale vino alle rispettive Organizzazioni sindacali della Provincia, in duplice copia, entro il 31 dicembre 1941-XX.

II. — Vini di lavorazione pregiata:

1) Ai soli fini della disciplina dei prezzi, sono considerati di lavorazione pregiata i vini cui l'apposito trattamento assicura costanza e pregio di caratteristiche, aventi denominazioni particolari sotto le quali si sono affermati sui mercati nazionali ed esteri e che, entro il quantitativo massimo di 500.000 ettolitri, vengono venduti in confezione originale e che recano sulla capsula di chiusura dei recipienti l'etichetta lasciata dalla competente Organizzazione sindacale con l'indicazione « vino di lavorazione pregiata ».

Le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno, entro il 31 gennaio 1942-XX, a ripartire il quantitativo suddetto fra le varie aziende interessate rilasciando loro un numero di etichette corrispondente al contingente a ciascuno di esse assegnato.

2) Sono anche considerati di lavorazione pregiata i vini prodotti dalle aziende appartenenti ai due Consorzi volontari del Chianti alla data del 10 agosto 1941-XIX e presentati con il marchio del « gallo » o del « putto ».

3) Il prezzo massimo al vinificatore per i vini di lavorazione pregiata di cui al precedente n. 1 è fissato in L. 260 per ettolitro.

In aggiunta a tale prezzo è consentita, per i vini aventi gradazione alcolica superiore a gradi 10, una quota di maggiorazione nella misura di L. 20 l'ettolitro per ogni grado di più dei 10 e fino al massimo di 3 gradi. Per le frazioni di grado, tale quota di maggiorazione è consentita in misura proporzionale.

Il prezzo massimo al vinificatore per il vino Chianti di cui al precedente n. 2 è fissato in L. 420 l'ettolitro.

4) Le maggiorazioni per il passaggio dei suddetti vini dal vinificatore sino al consumatore, come anche le maggiorazioni da praticarsi sul prezzo al consumatore per l'imbottigliamento e l'infiascamento, sono quelle stabilite per i vini di produzione pregiata, nel precedente paragrafo 1, ai nn. 4, 5 e 6, fatta eccezione della maggiorazione stabilita al n. 6, in L. 65 l'ettolitro, per le pratiche di affinamento enologico, invecchiamento e maggiori spese di trasporto. Tale maggiorazione per i vini di lavorazione pregiata viene applicata nella misura di L. 25 all'ettolitro soltanto per le maggiori spese di trasporto; la somma di L. 25 è a favore di chi effettui il trasporto stesso.

Norme generali.

a) E' fatto obbligo al dettagliante di tenere sempre a disposizione del consumatore il vino di normale consumo sfuso. Nel caso in cui ne sia sfornito dovrà vendere al prezzo di tale vino il vino di normale consumo imbottigliato o infiascato o il vino non di normale consumo anche se imbottigliato o infiascato.

b) Per vinificatore a tutti gli effetti della disciplina dei prezzi si intende chi cede al commercio o direttamente al consumo vino da lui prodotto ed elaborato sia con uve proprie che con uve, mosti, filtrati, concentrati ed anche vini acquistati, vino che avendo subito tutte le eventuali pratiche enologiche di affinamento è atto al consumo.

c) La maggiorazione complessiva sui prezzi al vinificatore spettante alle categorie commerciali per il vino acquistato presso il vinificatore e ceduto al dettagliante per consegna presso l'esercizio di quest'ultimo, non può superare — anche se avvenga più di un passaggio di compra e di vendita — L. 45 per i vini di normale consumo e L. 60 per i vini non di normale consumo.

d) Il vinificatore che produca il vino con uve acquistate e che lo venda direttamente al consumatore ha diritto alle seguenti maggiorazioni massime per il trasferimento fino al consumo:

per i vini di normale consumo	L. 90
per i vini non di normale consumo . . .	» 120

e) Nelle vendite dei vini non di normale consumo imbottigliati o infiascati dal vinificatore, è responsabile della effettiva corrispondenza del vino contenuto alla denominazione dichiarata sull'etichetta o sulla pancetta, il vinificatore, purchè la bottiglia o il fiasco non siano stati manomessi. In caso di bottiglia o di fiasco manomessi, è responsabile l'effettivo detentore del vino.

Il Ministro: PARESCHI

(134)

Prezzi della farina proteica di cotone

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato in L. 195 al quintale il prezzo della farina proteica di cotone destinata alla produzione di estratti vegetali ed in L. 77 al quintale il prezzo della farina proteica di cotone destinata all'alimentazione del bestiame.

I prezzi stessi s'intendono per merce insaccata in tele dell'acquirente, peso netto, posta franco veicolo stabilimento produzione o vagone stazione partenza, a scelta, dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata ed hanno valore sia per la farina proteica di cotone prodotta nella campagna 1940-41 che per le rimanenze della campagna precedente.

(135) *Il Ministro*: PARESCHI

Prezzi della farina di segale per panificazione

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato in L. 192,95 al quintale il prezzo della farina di segale per panificazione prodotta alla resa dell'80 %: per la farina di segale alla resa del 74 %, in distribuzione nei mesi di novembre e dicembre, il prezzo è stato determinato in L. 201,30 al quintale.

Tali prezzi s'intendono per merce nuda resa franco molino in tele dell'acquirente.

Il Ministro: PARESCHI

(136)

Prezzo delle carrube

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue i prezzi delle carrube della campagna in corso:

a) Carrube destinate all'esportazione, scelte a mano, rese franco centro di ammasso, in tele dell'acquirente L. 270 al quintale.

b) Carrube destinate all'alimentazione umana, scelte a mano, rese franco vagone stazione partenza insaccate in tele dell'acquirente L. 190 al quintale.

(137) *Il Ministro*: PARESCHI

Prezzo della farina di orzo

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato, per le provincie della Sardegna, in L. 185,38 al quintale il prezzo della farina di orzo, alla resa dell'80 %.

Tale prezzo s'intende per merce nuda, resa franco molino, in tele dell'acquirente.

Il Ministro: PARESCHI

(138)

Comunicato relativo all'esenzione dalla piombatura dei molini frangitutto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare telegrafica n. 723 in data 27 dicembre 1941-XX, in riferimento al decreto Ministeriale 11 novembre 1941-XX relativo alla disciplina dei molini che producono sfarinati esclusivamente per necessità familiari ed aziendali, ha disposto che i molini frangitutto a martelli con percussori rotanti possono essere esentati, previa asportazione della griglia e qualora ne venga fatta esplicita richiesta, dalla piombatura di cui al citato decreto, per essere adibiti alla sfibratura e alla sfarinatura dei foraggi.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione terranno nota delle autorizzazioni concesse, allo scopo di vigilare la precisa applicazione delle disposizioni in parola, e intensificheranno un rigoroso controllo per l'osservanza delle norme del citato decreto.

(139)

Comunicato relativo alla fabbricazione e alla vendita dei marroni canditi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare telegrafica n. 724 in data 27 dicembre 1941-XX, facendo seguito alle disposizioni che vietavano la fabbricazione dei marroni canditi e l'impiego delle castagne in qualsiasi altro tipo di produzione dolciaria, ha consentito che sia completata, su richiesta individuale degli interessati, la trasformazione in marroni canditi dei quantitativi di castagne dei quali al 25 novembre scorso fosse già stata iniziata la lavorazione a tale scopo.

Per il completamento di detta lavorazione è stato stabilito, comunque, come limite massimo il 31 dicembre, mentre la vendita dei prodotti ottenuti resta consentita fino al 10 gennaio 1942-XX.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione hanno l'obbligo di accertare i quantitativi di castagne sopradetti e vigileranno a che la produzione dei marroni canditi venga scrupolosamente mantenuta entro i limiti corrispondenti a tali quantitativi.

(140)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della oleina e della stearina

In relazione ai nuovi prezzi del sego animale, di cui alla circolare P. 143 del 18 ottobre scorso anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 207 del 2 gennaio corrente, ha notificato come appresso i prezzi dell'oleina e della stearina, stabiliti con la circolare P. 717 del 26 marzo 1940:

Oleina di saponificazione 98/99 . . .	L. 1.000	al q.le
Oleina bidistillata	» 1.100	»
Stearina da saponificazione 54/55 . .	» 1.380	»
Stearina da saponificazione 55/56 . .	» 1.500	»

I suddetti prezzi si intendono per merce nuda franco fabbrica.

Per l'infustamento della merce viene consentito un compenso non superiore a L. 1 per ogni quintale di merce infustata.

Non è consentita la vendita dell'oleina e della stearina di tipo diverso da quelli sopra indicati.

Le disposizioni contenute nel provvedimento P. 207 vanno in vigore dalle consegne di merce effettuate dal 1° novembre scorso anno in poi.

(133)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX che disciplina l'orario di lavoro in taluni settori dell'industria tessile — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1942-XX, n. 3 — all'art. 2, secondo comma, prima e seconda riga, in luogo di: «*...autorizzazioni sindacali...*» deve leggersi: «*...autorizzazioni suindicate...*».

(158)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 settembre 1941-XIX, n. 18257, div. San., col quale fu approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari data e numero del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Placanica, l'ostetrica Bozzoatra Emilia di Ferdinando;

Ritenuto che la predetta ostetrica Bozzoatra Emilia di Ferdinando deve considerarsi rinunciataria del posto di ostetrica condotta di Placanica, inquantocchè invitata a prendere servizio, fece scadere inutilmente il termine perentorio di quindici giorni assegnatole;

Ritenuto che l'ostetrica Arena Concetta fu Alessandro che segue in graduatoria ha dichiarato di rinunziare alla nomina del posto di ostetrica condotta del suddetto Comune;

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cucè Vittoria di Natale, residente a Placanica, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Placanica.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Placanica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Placanica.

Reggio Calabria, addì 12 dicembre 1941-XX

Il Prefetto.

(111)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.